



DISCIPLINARE DI GARA

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 L. B DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGI DEL CIP PER IL TRIENNIO 2021-2023

1. PREMESSE

Con Delibera di Segretario Generale n.445 del 03/09/2020 il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche “CIP”) ha espresso l’intendimento di affidare il **Servizio di Agenzia di Viaggi** per il triennio 2021-2023 a partire dal 01/01/2021.

L’affidamento avverrà mediante procedura sotto soglia e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 c. 2 l. b e 95 c. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it/ (di seguito, “Portale” o “MePA”). Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili anche sul sito istituzionale del CIP www.comitatoparalimpico.it come indicato nel prosieguo del presente documento.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: **Z8F2ED8319**

Il Soggetto preposto alla sottoscrizione del contratto è il Segretario Generale del CIP

Juri Stara

Indirizzo email: segreteria generale@comitatoparalimpico.it

Pec: segretariogenerale@pec.comitatoparalimpico.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Logistica del CIP

Flavio Caprarelli

Indirizzo email: f.caprarelli@comitatoparalimpico.it

Pec: acquisti@pec.comitatoparalimpico.it

PARTE PRIMA – SPECIFICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

2. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), al GDPR 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, "Codice Privacy") e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, la presente procedura viene svolta attraverso il portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it/

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910 2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica scelta assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è riservata agli Operatori Economici che hanno inviato manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del CIP che, al momento dell'invito siano regolarmente iscritti nella categoria merceologica "Servizi di Organizzazione Viaggi" della Piattaforma Telematica.

E', altresì, obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si raccomanda al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare il servizio di assistenza della Piattaforma Telematica.

3. MODALITÀ DI ACCESSO

Gli Operatori Economici che hanno regolarmente manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura sono invitati attraverso la Piattaforma Telematica.

PARTE SECONDA – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale;
- 3) DGUE;
- 4) Modulo offerta economica;

La documentazione di gara, pubblicata all'interno della Piattaforma Telematica è, altresì, resa disponibile sul sito istituzionale del CIP nella sezione amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti <http://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html>.

5. QUESITI DI GARA, RICHIESTE DI CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare all'interno della piattaforma almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nelle modalità di cui alla già citata piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti esterni rispetto alla piattaforma telematica di indizione della gara.

6. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In forza delle previsioni di cui al Capitolato Speciale, l'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 95, c.4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' facoltà del CIP procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente disciplinare, anche in presenza di una sola offerta valida, così come di sospendere la procedura o di non procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide.

PARTE TERZA – PROCEDURA DI GARA

8. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha l'obiettivo di individuare una Agenzia di viaggi per la fornitura dei servizi di seguito elencati:

- a) Prenotazione dei titoli di viaggio aerei, navali e ferroviari in Italia e/o all'estero;
- b) Prenotazione servizi alberghieri e di ristorazione in Italia e/o all'estero;
- c) Pianificazione, organizzazione e fornitura di pacchetti di viaggio in Italia e/o all'estero;
- d) Prenotazione servizi di autonoleggio in Italia e/o all'estero;
- e) Visti d'ingresso dall'Italia per paese esteri.

Per ulteriori specificazioni circa l'oggetto si rimanda Capitolato Speciale (di seguito CS)

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e nelle modalità di cui all'art. 4 del CS.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non sono individuabili partizioni di appalto che possano essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento frazionato.

Ad esclusivo titolo informativo e non vincolante, si specifica che nell'ultimo biennio, il CIP ha usufruito dei servizi analoghi a quelli sopra indicati per un volume economico medio annuo di circa € 145.000,00.

Il valore economico presunto dell'appalto in oggetto è stimato in massimo (cfr. art. 3 del CS) Euro 15.000,00 per il triennio 2021-2023 in diritti di agenzia e commissioni, esclusa IVA al 22%.

L'importo presunto dell'appalto è puramente indicativo e non vincolante per il CIP. Nessun obbligo sussiste, quindi, per il CIP e nessuna richiesta di possibile indennizzo potrà essere avanzata dall'aggiudicatario, qualora lo stesso non venga raggiunto.

Per le attività connesse al servizio oggetto dell'appalto non sussistono rischi da interferenza, pertanto, i costi per la sicurezza sono pari a € 0.

Il CIP nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la consistenza dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dello stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. L'appalto è finanziato con **Fondi propri di bilancio**.

9. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata di mesi 36 a partire dalla 01/01/2021.

Il CIP si riserva la facoltà, in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50 2016, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche e in pendenza della stipula del contratto per ragioni di tutela dell'interesse pubblico.

10. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, c e assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, c e assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, i partecipanti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Oltre alla predetta iscrizione i partecipanti devono possedere i requisiti di seguito elencati:

- inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'Art. 80 del d.lgs n. 50 2016, espressamente riferite alla società e a tutti i legali rappresentanti;
- inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui ai sensi del d. lgs n. 231/2001 comminate nei confronti della società, e tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- inesistenza di condanne penali o provvedimenti c e riguardano l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti della società di cui, all'art.2, co. 3, del DPR 252/1998;
- ottemperanza alla normativa in materia del diritto del lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999 ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta Legge;
- ottemperanza all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- non trovarsi nello stato di società controllata o controllante ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ.; nell'ipotesi in cui la società si trovi in situazioni di controllo (come controllante o controllata) deve dichiarare l'elenco delle società rispetto alle quali si trova in tale situazione;
- insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita la Sede Legale del concorrente, nonché insussistenza a proprio carico di una di tali situazioni;

- insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti pro finanziari;
- insussistenza, nell'esercizio della propria attività professionale, di un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova (Art. 82 d. lgs n. 50/2016);
- applicazione nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza.
- di non avere in corso alcuna controversia, di qualsiasi natura, riferita alla natura della presente gara, con Enti Pubblici o Privati e con la Pubblica Amministrazione in genere;
- validità dell'offerta per 180 giorni dalla data ultima utile per la sua presentazione.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 83 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve:

- a) possedere nel triennio 2017/2018/2019 un fatturato minimo annuo pari ad **€ 100.000,00**

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2017/2018/2019) o anche attraverso attestazione similare. In caso di RTI il requisito indicato deve essere posseduto all'interno del raggruppamento.

- b) Fornire informazioni riguardo i conti annuali con particolare riferimento ai rapporti tra attività e passività dimostrabile mediante la presentazione dei bilanci o degli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2017/2018/2019) oppure attraverso la presentazione di idonea relazione tecnico-illustrativa.

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2017/2018/2019); verifica contenuti relazione tecnico-illustrativa.

- c) Impegno a stipulare apposita copertura assicurativa a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto, con massimale non inferiore a 1 milioni di euro a garanzia contro i rischi professionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento che il CIP si riserva di prendere in considerazione.

11.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i concorrenti devono aver svolto negli ultimi 5 anni 2015/2016/2017/2018/2019 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara per un importo complessivo non inferiore ad € 250.000,00.

Mezzo di prova: l'elenco di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, ossia svolti in favore di entità sportive. In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto dalla compagine nel suo complesso.

Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazioni di imprese di rete. **Il requisito non è frazionabile.**

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice il CIP accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

12. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 11.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

13. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 11.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

N.B.: Per le imprese non residenti in Italia, la predetta autorizzazione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, e dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera non è all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

14. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

L'offerta è composta da:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo articolo 15;
- b) la Documentazione economica, di cui al successivo articolo 16.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire nelle modalità previste all'interno della piattaforma medesima.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice, l'operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

E' responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, **pena l'esclusione dalla procedura.**

Si chiede, altresì, di inserire eventuali documenti aggiuntivi strettamente necessari a integrare quanto richiesto dal presente Disciplinare.

Le offerte dovranno essere caricate nella piattaforma entro il termine perentorio indicato dalla stessa pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

15. - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà:

1. Essere registrato alla piattaforma nella categoria merceologica "Servizi di Organizzazione Viaggi";
2. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
3. seguire le istruzioni come presentate dalla piattaforma fino al completamento delle attività.

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

a) DGUE precompilato all'interno della piattaforma telematica, dovrà essere:

- I. compilato in lingua italiana;

- II. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- III. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- IV. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- II. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- III. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice, le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- II. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice, nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti;
- III. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice, le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- II. indicare l'impresa mandataria;
- III. contenere l'impegno c e, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- IV. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- V. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice, ossia:

- I. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- II. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- III. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- IV. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, poteri di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
 - membri degli organi con poteri di direzione e controllo;
 - direttore tecnico;
 - socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
 - soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
 - in caso di cessione affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, e anno operato presso l'impresa cedente locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, e e devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti). Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, sia tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, sia comunque tutti i provvedimenti anche se non ancora inseriti nel predetto casellario, astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice. Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica e con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

b) Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- I. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- II. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

c) Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese
L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**;

d) Procure

Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- I. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- II. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

e) Impegno a rilasciare garanzia definitiva

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- I. l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

f) Documentazione a corredo

Il concorrente deve inoltre allegare:

- I. Il presente Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente per accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

- II. Il Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' E' A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve formulare, all'interno dello spazio telematico denominato "Offerta Economica", la propria offerta in considerazione degli elementi di cui all'art. 4 del CS.

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di importo offerto (espresso indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola).

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa e dovrà contenere, altresì a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del d. Lgs. 50/2016 l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui risultano prime in graduatoria le offerte di due o più Imprese concorrenti si procederà a richiedere alla stesse un miglioramento dell'offerta economica. Persistendo la condizione di parità si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara di cui al presente paragrafo saranno interamente svolte all'interno della piattaforma telematica.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

Il Responsabile Unico del Procedimento, procederà al controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi e nei modi previsti dall'Artt. 47 e 83 del D. Lgs n. 50/2016.

N.B.: in linea con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. II n. 7039 del 13/12/2018 si rappresenta che le sedute pubbliche e previste dall'assetto normativo vigente per la gestione delle procedure di gara, saranno interamente gestite all'interno della piattaforma telematica nelle modalità da questa previste.

Ogni attività svolta nel seggio di gara sarà, ad ogni buon conto, "tracciata" all'interno della piattaforma ed oggetto di apposita reportistica.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura e le sedute pubbliche e saranno gestite all'interno della piattaforma anche con comunicazioni dedicate.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale;

- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
- disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le offerte economiche, nonché ogni ulteriore documento d'offerta, resteranno non accessibili sul "Portale" ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso ribasso si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte amministrativa ed economiche, il RUP provvede a comunicare, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche e dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deliberato di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deliberato di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b del Codice. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dell'art. 11 del CS.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

PARTE QUARTA – ULTERIORI DISPOSIZIONI

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti elementi a corredo dell'offerta. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

22. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nello specifico: iscrizione alla CCIAA o requisiti di cui al punto 7.1. *“Iscrizione alla sezione ‘A’ dell'albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 D.Lgs. 276/2003 relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art.20”.* Ai

sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

23. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1), del d.lgs. n.50/2016, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, neanche parzialmente, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, dovrà indicare, all'atto dell'offerta, i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comitato Italiano Paralimpico. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- c) inviare comunicazioni agli interessati.

17. CLAUSOLA FORO

Per ogni controversia nel corso di esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Flavio Caprarelli
(originale sottoscritto)